



2024/1095

16.5.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 253/2023

del 27 ottobre 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1095]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1163 della Commissione, del 14 giugno 2023, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 17927 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 146250 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1168 della Commissione, del 15 giugno 2023, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 relativo all'autorizzazione del preparato di carvacolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1169 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole da ingrasso, alle specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma EOOD) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1170 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte, bovini da ingrasso, specie di ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2005 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1171 della Commissione, del 15 giugno 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982 e (UE) 2021/2097 per quanto riguarda l'uso combinato di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico con altri additivi contenenti acido benzoico, acido formico, acido fumarico e loro fonti o loro sali (titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 154 del 15.6.2023, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 155 del 16.6.2023, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 155 del 16.6.2023, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 16.6.2023, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 16.6.2023, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 155 del 16.6.2023, pag. 19.

- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, al diniego di autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, al ritiro dal mercato di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova e che abroga il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 (titolare dell'autorizzazione: Zoetis Belgium SA) ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 della Commissione, del 15 giugno 2023, che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi, modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005 ⁽⁸⁾.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1170 abroga il regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione ⁽⁹⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (10) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172 abroga il regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione ⁽¹¹⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1453/2004 ⁽¹²⁾, (CE) n. 2148/2004 ⁽¹³⁾ e (CE) n. 943/2005 ⁽¹⁴⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (12) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

- al punto 1zzq (Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
 - "- **32023 R 1173**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 della Commissione, del 15 giugno 2023 (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 28)";
- al punto 260 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
 - "- **32023 R 1171**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1171 della Commissione, del 15 giugno 2023 (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 19)";

⁽⁷⁾ GU L 155 del 16.6.2023, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU L 155 del 16.6.2023, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU L 204 del 10.6.2021, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.

⁽¹⁴⁾ GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.

3. al punto 326 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32023 R 1168**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1168 della Commissione, del 15 giugno 2023 (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 9)”;
4. al punto 432 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

”, modificato da:

— **32023 R 1171**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1171 della Commissione, del 15 giugno 2023 (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 19)”;
5. dopo il punto 498 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

”499. **32023 R 1163**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1163 della Commissione, del 14 giugno 2023, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 17927 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 154 del 15.6.2023, pag. 41)

500. **32023 R 1167**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 146250 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 6)

501. **32023 R 1169**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1169 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte da *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 come additivo per mangimi destinati alle specie avicole da ingrasso, alle specie avicole allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma EOOD) (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 11)

502. **32023 R 1170**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1170 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte, bovini da ingrasso, specie di ruminanti minori da ingrasso e camelidi da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2005 (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 15)

503. **32023 R 1172**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1172 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, al diniego di autorizzazione di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 150 G) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, al ritiro dal mercato di un preparato di lasalocid A sodico (Avatec 15 % cc) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova e che abroga il regolamento (CE) n. 1455/2004 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 (titolare dell'autorizzazione: Zoetis Belgium SA) (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 22)

504. **32023 R 1173**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1173 della Commissione, del 15 giugno 2023, che ritira dal mercato alcuni additivi per mangimi, modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 943/2005 (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 28)”;
6. il testo dei punti 1zw (Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione), 1zza (Regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione), 1zze (Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione), 1zzl (Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione), 1zzm (Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione) e 412 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/932 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1163, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1168, (UE) 2023/1169, (UE) 2023/1170, (UE) 2023/1171, (UE) 2023/1172 e (UE) 2023/1173 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.